

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

118i

del:

2020-11-05

autore:

Andrea Tinti

A tutti gli enti pubblici e titolari di partita IVA

Rifiuto Fatture PA: novità con decorrenza 6 novembre 2020

1 Premessa

Recentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha apportato¹ un'integrazione al Decreto² che nel 2013 aveva regolamentato l'emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche (fattura PA).

Tale integrazione prevede l'individuazione di specifiche **cause** al ricorrere delle quali è possibile il **rifiuto** da parte dell'amministrazione Pubblica (es. Comune) della fattura PA ricevuta da un fornitore. Ciò anche al fine di evitare il verificarsi di rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Le novità entrano in vigore dal **6 novembre 2020**.

2 Particolarità della fattura PA

Come noto, rispetto alla fattura elettronica tra privati la fattura PA si differenzia per i seguenti aspetti:

- per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica PA è prevista la necessità di riportare **ulteriori dati** rispetto a quelli ordinariamente previsti al ricorrere di specifiche fattispecie;
ad esempio, nelle fatture relative ad appalti, opere o interventi con la PA per i quali è richiesto³ il monitoraggio degli investimenti pubblici e la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è obbligatorio indicare anche il codice CIG (Codice Identificativo di Gara), il codice CUP (Codice unico di Progetto) nonché i dati dell'ordine d'acquisto o contratto che regola la fornitura o prestazione fatturata;
- per quanto riguarda l'iter di fatturazione, fermo restando il transito da SDI, per le fatture PA è previsto che il destinatario della fattura (Pubblica Amministrazione) può **accettare ovvero rifiutare** la fattura elettronica ricevuta.

3 Cause di rifiuto della fattura PA

Il Decreto citato in premessa ha introdotto le seguenti cause di rifiuto di una fattura PA da parte della PA ricevente⁴:

- a) la fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore

1 Con DM 24 agosto 2020, n. 132 pubblicato sulla GU 22 ottobre 2020, n. 262

2 DM 3 aprile 2013, n. 55

3 Ai sensi dell'art. 25, c. 2 DL n. 66 del 24 aprile 2014

4 Nuovo comma 1, dell'art. 2-bis DM del 3 aprile 2013, n. 55 (inserito dall'art. 1, DM 24 agosto 2020, n. 132)

del soggetto destinatario della trasmissione (es. fattura emessa nei confronti del soggetto sbagliato);

- b) omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (**CIG**) o del Codice Unico di Progetto (**CUP**), da riportare in fattura⁵, tranne nei casi di esclusione⁶;
- c) omessa o errata indicazione del codice di **repertorio⁷ dei dispositivi medici** previsto dal Ministero della Salute (ai fini della razionalizzazione delle spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci);
- d) omessa o errata indicazione del codice AIC⁸ (di Autorizzazione all'immissione in commercio dei **prodotti farmaceutici**) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura⁹;
- e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale **d'impegno di spesa** per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

3.1 Obbligo di indicazione della causa

È inoltre stato introdotto l'obbligo da parte della PA (destinataria della fattura PA) nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, di indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti¹⁰ e descritti qui sopra al punto 3.

3.2 Modalità di comunicazione del rifiuto

Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente¹¹ ovvero le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche¹².

3.3 Non possibilità di rifiuto se possibilità di correzione con nota di credito


È stato inoltre previsto che¹³, le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante l'emissione di note di credito¹⁴. Ricordiamo a tale fine che l'emissione di note di credito ai fini IVA è prevista esclusivamente per le fattispecie di variazioni dell'imponibile o dell'imposta (es. errata indicazione dell'importo)¹⁵.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



5 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

6 previsti dalla lettera a) del comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

7 di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

8 istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),

9 ai sensi del decreto del MEF di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

10 Comma 3, dell'art. 2-bis del DM del 3 aprile 2013, n. 55

11 Come indicato nei paragrafi 1 e 4.5 dell'allegato B, al DM 3 aprile 2013, n. 55

12 Modalità indicate al paragrafo 4.5 dell'allegato B del DM 3 aprile 2013, n. 55

13 Comma 2, Art. 2-bis del DM del 3 aprile 2013, n. 55

14 Procedura di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

15 Variazione in aumento o diminuzione ex. art. 26, DPR 633/1972